



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia degli Ente del Terzo Settore, l'Organizzazione di volontariato denominata: **A.I.C.I.T. 'Gruppo Roberto Corneo' O.D.V.** (Associazione per l'intervento contro i tumori) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione è una libera Associazione sorta su iniziativa di un gruppo di amici a seguito della scomparsa di Roberto Corneo, al fine di perpetuarne il ricordo.

L'Organizzazione, con il seguente statuto, modifica la sede legale a Magenta da Via Milano 132 a Piazza Liberazione nr. 25.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita varie attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socio-sanitaria.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Soci sono:

- a) Azioni svolte a favorire la ricerca nella lotta contro i tumori quali l'attribuzione di borse di studio a giovani medici oncologi, la divulgazione di informazioni sanitarie tramite incontri pubblici, l'aggiornamento scientifico e l'acquisto di apparecchiature sanitarie per le aziende ospedaliere.
- b) Il sostegno psicologico ai pazienti oncologici e ai loro familiari.
- c) Il trasporto dei pazienti presso centri ospedalieri specializzati al fine di permettere loro di ricevere le opportune cure.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 4 (Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato controfirmata da due Associati. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione valida.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile.

ART. 5
(Diritti e doveri dei Soci)

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- d) votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o come da delibera del Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6
(Qualità di Volontario)

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 7
(Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il Socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata con la maggioranza dei presenti con voto segreto dell'Assemblea dei Soci dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La decadenza avviene per morosità al terzo anno dopo il mancato versamento della quota di iscrizione nei due anni precedenti.

ART. 8
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente e il Vicepresidente
- d) Tesoriere
- e) Segretario
- f) Collegio dei revisori

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9
(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea dovrà svolgere le funzioni indicate nell'art. 25 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e precisamente:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo (in numero di nove);
- d) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
- e) nomina e revoca un eventuale Presidente Onorario;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli Associati;
- h) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera l'importo della quota associativa annuale;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. I Soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Ciascun Socio può esprimere un massimo di tre preferenze .

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità del Socio che vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Nel Consiglio Direttivo sono eletti, dall'Assemblea ordinaria, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 componenti eletti tra gli Associati, per la durata di anni 2. I membri sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione, provvede a nominare a maggioranza tra gli eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere sono scelti fra i membri del Direttivo: in mancanza di figure professionalmente valide il Direttivo è autorizzato ad eleggere il Segretario e/o il Tesoriere fra i Soci dell' Organizzazione professionalmente validi. In questo caso il Direttivo sarà costituito da 10 o 11 membri, tutti con diritto di voto, e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà preponderante la votazione del Presidente.

ART. 14
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo apre e chiude conti correnti sia postali che bancari.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15
(Funzioni amministrative)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica due anni.

Il Tesoriere presiede, su delega del Consiglio Direttivo, alla gestione amministrativa e contabile dell'Organizzazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì

alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari.

I rapporti con la Banca e la Posta sono tenuti dal Presidente e su sua delega dal Tesoriere. I pagamenti con assegni e/o bonifici dovranno essere effettuati con firma abbinata. Sono abilitati alla firma Soci opportunamente delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica due anni.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da tre persone esterne all'Organizzazione.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare l'Organo di Controllo anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, così nominato, è formato da tre persone esterne all'Organizzazione, di cui almeno una iscritta all'Albo dei Revisori, e dura in carica due anni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

**ART. 18
(I beni)**

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 20
(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione dal Tesoriere su delega del Consiglio Direttivo.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 21
(Bilancio sociale)**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 22
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

**ART. 23
(Personale retribuito)**

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Responsabilità della Organizzazione)

L'Organizzazione con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)


In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto consta di 7 pagine e di 28 articoli numerati dal nr. 1 al nr. 28

A.I.C.I.T. Gruppo Roberto Corneo O.d.v.
Il Presidente



Magenta, 8 giugno 2019

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL **16 LUG 2019**

AL N° **2661** SERIE **3**

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario Delegato
Salvatore STARITA

